

REPUBBLICA ITALIANA

REP. N

COMUNE DI MONTECATINI TERME

Provincia di Pistoia

SCRITTURA PRIVATA

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO

PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DI INUMAZIONE,

TUMULAZIONE, ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE - CIG

72099227D9

L'anno duemiladiciassette (2017), addì XXXXXX (XX) del mese di

XXXXXXX (XX) nella sede comunale, tra:

- il Comune di Montecatini Terme, con sede in Viale Verdi, 46 (codice fiscale 00181660473), rappresentato da _____, nato a _____

il _____, in qualità di Responsabile del _____, a ciò autorizzata ai sensi del Decreto del Sindaco n.____ del XX/XX/2017 che at-

tribuisce alla stessa il potere di rappresentare l'Amministrazione Co-

munale negli atti aventi valore negoziale, domiciliato per la carica

presso il Comune di Montecatini Terme, in viale Verdi, 46 (di seguito denominato "Amministrazione");

- L'Impresa _____ con sede legale in _____,

_____, C.F./P.IVA _____, iscritta presso il Registro delle imprese di _____ con numero di iscrizione _____,

_____, rappresentata da _____, nato

a _____ il _____, in qualità di rappresentante legale

dell'impresa (come risulta da visura della Camera di Commercio, In-

dustria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia, conservata in atti), (di seguito denominato “APPALTATORE”).

PREMESSO

- che con la determinazione n. _____ in data XX/XX/2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata, in conformità all’art. 192, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000 ed all’art. 32, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016, la determinazione a contrattare, stabilendo di aggiudicare l’accordo quadro con un operatore economico per l’esecuzione dei servizi cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 previa pubblicazione del bando, nonché con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 determinato mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara;
- con la determinazione citata al punto precedente è stato altresì approvato il presente schema di contratto;
- che con determinazione n. XXX del XX/XX/XXXX, esecutiva ai sensi di legge e divenuta efficace a seguito dell’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, l’accordo quadro in questione è stato aggiudicato all’Impresa _____, con sede legale in _____, _____, C.F./P.IVA _____ con il ribasso percentuale di _____ per cento (XX,XX percento);
- che l’aggiudicazione è divenuta efficace in data xx/xx/xxxx;
- Che in data XX/XX/XXXX è pervenuta la certificazione antimafia re-

golare;

- che l'impresa è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva in data XX/XX/2017, conservato agli atti dell'ufficio.

TUTTO CIO' PREMESSO

e ritenuto parte integrante del presente atto, i detti comparenti convengono e stipulano:

ART. 1 – OGGETTO. Il Comune di Montecatini Terme (PT), come sopra rappresentato, affida all'impresa _____, con sede legale in _____, _____, che, tramite il costituito rappresentante, accetta, l'accordo quadro concernente l'esecuzione dei servizi cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione.

L'Appaltatore si impegna a prestare i servizi alle condizioni contenute nel presente contratto, nell'offerta presentata in sede di gara (recante la data del XX/XX/2017) nel capitolato speciale d'appalto, nell'elenco prezzi unitari e in tutti gli altri allegati tecnici approvati ed allegati alla determinazione n. _____ del XX/XX/2017.

I servizi oggetto del presente Accordo sono servizi pubblici essenziali e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati per tutta la durata degli stessi.

In caso di non conformità fra le disposizioni del capitolato speciale d'appalto e quelle del presente contratto, prevalgono le norme di quest'ultimo.

ART.2 – DURATA. La durata dell'accordo quadro è pari a tre (3) anni decorrenti dalla data di stipula.

ART.3 – VALORE DEL CONTRATTO. L'importo massimo dell'accordo quadro è stabilito in euro 191.211,00 (centonovantunmila-duecentoundici/00) oltre IVA, di cui euro 187.500,00 (centottantasettemilacinquecento/00) oltre IVA per servizi ed euro 3.711,00 (tremila-settecentoundici/00) oltre IVA per oneri inerenti la sicurezza. Tale importo rappresenta il limite massimo di ordinativi di servizi che potrà essere raggiunto nel corso della durata del contratto, ben potendo il Comune emettere ordinativi per un importo inferiore; il Comune si impegna comunque ad emettere ordinativi per un importo triennale non inferiore di € 75.000,00 (settantacinquemila/00) oltre IVA. Il contratto è a misura. Il corrispettivo è imponibile IVA ad aliquota ordinaria ed è soggetto, a partire dalla seconda annualità, a revisione ai sensi dell'art.106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT - FOI del mese di scadenza di ogni annualità dell'accordo quadro rispetto a quello registrato sul sito www.istat.it nello stesso mese dell'anno precedente a quello della revisione.

ART. 4 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI. L'invio della fattura dovrà avvenire in modalità elettronica ai sensi del DM n.55/2013. Ai fini della fatturazione elettronica il codice identificativo dell'Ente è 6I5ILD. E' obbligatoria l'indicazione del CIG in fattura.

Si applica il cosiddetto "Split Payment" ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, pertanto ai fini della corretta attuazione della normativa è

obbligatorio inserire nella fattura la dicitura "Scissione dei Pagamenti".

Il pagamento delle fatture avverrà, come secondo le modalità vigenti presso le Pubbliche Amministrazioni, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica corretta.

Ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.50/2016, il Comune opera sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50 per cento.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione di DURC regolare da parte del Comune.

In caso di R.T.I. il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato esclusivamente in favore dell'impresa mandataria del raggruppamento.

I costi relativi alle operazioni di bonifico bancario previsti nell'attuale convenzione di Tesoreria, sono pari a € 0,00 per operazione di importo inferiore o uguale a € 500,00 e a € 1,50 per operazione di importo superiore a € 500,00 e saranno a carico dell'appaltatore. Tali importi potranno subire variazioni in base alla convenzione di Tesoreria vigente al momento del pagamento tramite bonifico.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e Subappaltatori;
b) per i pagamenti di importo superiore a 10.000 al netto dell'IVA alla verifica in via telematica che l'appaltatore sia in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973.

Nel caso di cui alla lett. a), qualora il DURC risulti irregolare, il Comune

attiverà l'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs.

50/2016, trattenendo l'importo corrispondente all'inadempienza segna-

lata che verrà versato direttamente a favore dell'/gli Ente/i Previdenzia-

le/i nei confronti del/i quale/i è stata accertata l'irregolarità contributiva.

Nel caso di cui alla lettera b), qualora risulti un'irregolarità fiscale, su

richiesta dell'Ente competente, sarà trattenuto dal certificato di paga-

mento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo ver-

samento diretto all'Erario.

In caso di contestazione l'importo contestato non verrà liquidato fino a

definizione della controversia.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso

il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti alle verifiche di

cui ai capoversi precedenti, l'Appaltatore potrà sospendere la presta-

zione dei servizi e delle attività previste nel contratto; qualora l'impresa

si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risol-

to di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione del Comune

da comunicarsi in forma scritta.

ART.5 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI. Ai sensi di quanto

disposto dall'art. 3, L. n 136/2010 e s.m.i., le parti prendono atto che:

a) il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul

C/C dedicato (come definito ai sensi dell'art. 3 comma 1 della

L. n.136/2010) n._____ acceso presso_____ (IBAN

.....);

b) Il Sig. _____, nato a _____ (____) il XX/XX/XXXX,

(come risulta dal documento depositato in atti), in qualità di soggetto delegato ad operare sul C/C dedicato, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dal Comune.

L'Appaltatore dichiara di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m. i. L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali terzi subaffidatari, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pistoia. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 6 – MODIFICHE CONTRATTUALI. In accordo con quanto previsto dai commi 1, 2, e 4 dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016, con la sottoscrizione del presente atto l'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico

dell'esecutore maggiori oneri nella misura massima del 10% dell'importo del contratto ai sensi del citato comma 2. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata approvata dal Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal citato art. 106 del D.Lgs.50/2016 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

ART. 7 – CESSIONE DEL CREDITO. Si rinvia a quanto prescritto dall'art. 106, c. 13, D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE.

8.1 - L'Appaltatore è soggetto agli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62 del 16.04.2013 "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legi-slativo 30 marzo 2001 n. 165" e dal Codice di Comportamento Comunale approvato con deliberazione di G.C. n. 380 del 13.12.2013.

L'obbligo si estende a tutti i collaboratori dell'Appaltatore stesso. La violazione degli obblighi suddetti è causa di risoluzione del contratto.

8.2 - L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto

stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dei soggetti che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. Il Comune si riserva altresì di avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

ART.9 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE. L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione del Servizio affidatogli, convenendo egli esplicitamente che le norme contenute nel presente capitolo sono riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

9.1 – Responsabilità per danni. L'Appaltatore è responsabile, tanto verso il Comune che verso i terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati a persone e/o cose per sua negligenza (e dei suoi dipendenti) a terzi in dipendenza e in occasione dell'esecuzione del servizio.

In presenza di ordini di servizio che non possano essere eseguiti senza pregiudizio per la sicurezza pubblica, è obbligo dell'Appaltatore intraprendere tutte le iniziative volte ad evitare il pericolo o danneggiare

menti, arrivando anche all'eventuale interruzione del servizio, con immediata comunicazione, al Responsabile del Procedimento.

Qualora il Comune dovesse corrispondere a terzi direttamente o indirettamente indennizzi di qualsiasi entità, in conseguenza ad attività, comportamenti, inadempimenti dell'Appaltatore o ad esso imputabili nell'ambito del presente servizio, l'Appaltatore dovrà rimborsare al Comune la spesa sostenuta. Dette somme verranno rimborsate al Comune con incameramento della cauzione definitiva fino al relativo importo. Nel caso in cui tale importo fosse insufficiente, il Comune provvederà ad effettuare ritenute sui pagamenti per l'importo residuale.

9.2 - Cause di forza maggiore o caso fortuito. Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause imprevedibili (forza maggiore o caso fortuito). I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a tali cause (anche quelli che possano giustificare un qualsiasi ritardo rispetto ai termini stabiliti contrattualmente) dovranno essere denunciati al Comune entro cinque giorni dalla loro scoperta, mediante raccomandata A.R. o PEC, escluso ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto di richiedere l'esonero dall'applicazione delle penali previste contrattualmente. I danni per causa di forza maggiore vengono accertati per analogia con la procedura stabilita dal Capitolato Generale delle Opere Pubbliche.

9.3 - Contestazioni dell'appaltatore. Tutte le eccezioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione tramite PEC al Responsabile del Proce-

dimento e debitamente documentate. Detta comunicazione deve essere fatta entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento del Comune che si intende contestare. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 5 (cinque) giorni lavorativi successivi. Qualora l'Appaltatore non esplichi le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere. Il Comune prenderà in esame le doglianze di natura contabile, presentate nei termini e modi prescritti contestualmente alla prima successiva liquidazione, operando di volta in volta le eventuali compensazioni. Vista la natura delle prestazioni, in ogni caso in occasione di ciascun pagamento l'Appaltatore dichiarerà che quanto oggetto di pagamento corrisponde a quanto dovuto con esclusione di qualsiasi riserva attuale e futura, ovvero dichiarerà le riserve relative alle prestazioni in oggetto o collegabili alle stesse, non essendo accettabili in ogni caso riserve relative a prestazioni comprese (o ricollegabili) in rapporto di pagamento precedenti, e questo per espresso patto contrattuale.

ART.10 – ESECUZIONE IN DANNO. Qualora l'impresa ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel presente capitolo, il Comune potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dall'appaltatore, previa comunicazione effettuata a quest'ultimo, addebitando allo stesso i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. Oltre alla applicazione delle penali previste nel presente capitolo.

Per l'esecuzione di tali prestazioni il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatore o sulla cauzione definitiva che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

ART.11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. È fatta salva la facoltà del Comune di procedere alla risoluzione dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 1454 c.c., a tutto rischio e danno dell'appaltatore con riserva del risarcimento dei danni cagionati al Comune, qualora i servizi non vengano effettuati secondo quanto pattuito e l'impresa, diffidata per iscritto alla puntuale esecuzione degli stessi, non provveda, entro il termine di cinque giorni dalla relativa comunicazione via PEC, a sanare le inadempienze contrattuali.

E' fatta salva la facoltà del Comune di procedere alla risoluzione dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 nei casi di grave inadempimento o grave irregolarità o grave ritardo nell'esecuzione dell'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi. In tali casi l'Ente invierà contestazione scritta all'impresa, richiedendo la presentazione di controdeduzioni entro il termine di dieci giorni. In assenza di risposta o qualora tale risposta sia valutata negativamente il Comune assegna un termine per l'esecuzione di quanto omesso. Qualora l'impresa non provveda a sanare le inadempienze contrattuali, il Comune procede alla risoluzione del contratto.

Il provvedimento di risoluzione dell'accordo quadro sarà regolarmente notificato all'impresa secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il Comune attiva inoltre il procedimento di risoluzione dell'accordo

quadro per grave inadempimento, qualora l'importo delle penali applicate all'impresa sia superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Resta salvo in tal caso il diritto dell'ente all'applicazione delle penali come disciplinate nel presente capitolato.

In caso di risoluzione inoltre:

ai sensi del comma 5 dello stesso art.108, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e di quelli derivanti dall'eventuale maggior spesa sostenuta per l'esecuzione in danno di cui al precedente articolo.

il Comune assegna un termine all'appaltatore per lo sgombero dei luoghi di esecuzione dei servizi e relative pertinenze, qualora tale termine non fosse rispettato, il Comune provvede d'ufficio addebitando le relative spese all'appaltatore.

Qualora, a seguito della risoluzione dell'accordo quadro, sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento del servizio, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto il grave inadempimento è considerato negligenza accertata e, comportando la risoluzione dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 108, c. 3, D.Lgs. n. 50/2016, rientra nel campo di applicazione dell'art. 80, c. 5, lett. c) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.

E' fatta salva la possibilità di risolvere il contratto in ciascuno dei casi specificati all'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. L'accordo quadro

si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c.,
salvo il diritto del Comune di richiedere all'impresa il risarcimento dei
danni subiti, in caso di:

- a) mancato inizio del servizio entro i termini previsti dal capitolo o
abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
- b) inosservanza degli obblighi concernenti il personale;
- c) inosservanza degli obblighi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) inosservanza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- e) subappalto non autorizzato;
- f) cessione del contratto.

Resta salvo nei casi sopra elencati il diritto del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.

ART. 13 - RECESSO. Resta salva la facoltà del Comune, ove ricorrono obiettive e comprovate circostanze di interesse pubblico, di recedere in qualsiasi momento dall'accordo quadro e/o dei singoli contratti attuativi, anche se è stata iniziata l'esecuzione delle prestazioni, salvo il pagamento a favore dell'Appaltatore delle spese dallo stesso sostenute, delle prestazioni eventualmente eseguite, e ritenute regolari, sino al momento dell'effettivo recesso, di una somma pari al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Il recesso deve essere comunicato all'Appaltatore mediante PEC e ha effetto decorsi 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla sua notificazione. Dopo tale termine l'Appaltatore dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione. Le prestazioni potranno essere portate a termine in economia oppure affidate ad altra azienda, senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare diritti di sorta.

Resta esclusa la facoltà dell'Appaltatore di richiedere il recesso dell'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile.

ART. 14 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA. In caso di fallimento dell'appaltatore, liquidazione coatta o concordato preventivo senza continuità aziendale, il Comune si riserva la facoltà di esercitare la procedura indicata nell'art.110 commi 1 e 2 del D.Lgs.50/2016.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di imprese verrà applicato quanto disposto dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 ai commi 17 e 18.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. È fatto divieto della cessione, anche parziale, dell'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 Nei casi di cessione, trasferimento, fusione e scissione dell'azienda si applica il disposto dell'art.106 comma 1 lett. d) del D.Lgs.50/2016.

ART.16 – GARANZIE PRESTATE. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha costituito: cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016, di €

XX.XXX,XX (.....), a mezzo contanti/titoli del debito pubblico/polizza fideiussoria n. XXXXXXXX del XX/XX/XXXX emessa da XXXXXXXXXX con sede in XXXXXXXXXX via XXXXXXXXXXXX, Agenzia di XXXXXXXXXXXX, conservata agli atti del competente ufficio;

b) polizza assicurativa a garanzia dei rischi di esecuzione e della responsabilità civile verso terzi n. XXXXXXXXXX del XXXXXXXXXX emessa da XXXXXXXXXXXXXXXX con sede in XXXXXX Via XXXXXXXXXX n.XXX , Agenzia di XXXXXXXXXX, rilasciata in conformità all'art. 103, c. 7, D.Lgs. n. 50/2016 e conservata agli atti del competente ufficio.

Il Responsabile di Settore stipulante, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 57 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, accetta – per conto della Amministrazione – le predette garanzie, e ne riconosce e dichiara la validità.

ART.17 – RISCHI INTERFERENZIALI. Il Servizio Prevenzione e Protezione di questo Ente ha effettuato la valutazione dei rischi interferenziali di cui al presente contratto in data 03/10/2017, dalla quale è emerso che gli oneri della sicurezza da DUVRI sono pari a € 3.711,00, come indicato nel documento allegato sub “C” al capitolato.

ART.18 – PATTO INTEGRITÀ. Il presente Accordo Quadro è integrato con le clausole contenute nel Patto di Integrità, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 293 del 24/11/2015, sottoscritto e presentato dall'Appaltatore in sede di gara, che il Responsabile di Area

dichiara di aver controfirmato.

ART.19 – DOMICILIO. A tutti gli effetti contrattuali, l'Appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Montecatini Terme (PT).

ART.20 – RUP. Per tutti gli adempimenti, relativi al controllo dell'oservanza degli obblighi derivanti dal capitolato speciale d'Appalto e dal presente accordo quadro, responsabile designato è il RUP Geom. Antonietta Di Matteo. In particolare, il responsabile designato dovrà provvedere, prima dell'inizio del servizio, a verificare il regolare adempimento di tutto ciò che, in ragione della specifica attività da svolgere, l'appaltatore sia tenuto a porre in essere.

ART.21 – SPESE CONTRATTUALI. Tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del medesimo sono a carico dell'Appaltatore.

ART.22 – VALORE A FINI FISCALI. Il valore del presente contratto ai soli fini fiscali è di € _____ (Euro _____) oltre IVA.

ART.23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. E' fatta salva la facoltà di addivenire ad una soluzione transattiva della controversia, nel rispetto dell'art. 208, D.Lgs. n. 50/2016. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Comune di Montecatini Terme.

In caso di mancato raggiungimento della soluzione transattiva, se esercitata, o in ogni altro caso, per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato speciale d'appalto e

del conseguente contratto è competente il Foro di Pistoia. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART.24 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI. Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

ART.25 – DOCUMENTI INTEGRATIVI. Il Capitolato speciale d'appalto e i relativi allegati tecnici, il DUVRI, la garanzia per la cauzione definitiva e la polizza di responsabilità civile verso terzi si ritengono qui integralmente riportati e trascritti, seppur non materialmente allegati.

Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici, è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. ____ facciate e di porzione della _____, a video.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1, lettera s) del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD).

L'AMMINISTRAZIONE

L'APPALTATORE